

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI AREE CIMITERIALI, DI LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI.**
Approvato con delibera consiliare n. 10 del 29-4-2005

S O M M A R I O

Articolo	D E S C R I Z I O N E
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del Regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali, di cappelle, di loculi e di cellette cimiteriali
3	Aree cimiteriali, cappelle, loculi e cellette cimiteriali soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Modalità di concessione
10	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
11	Concessioni per tumulazioni provvisorie
CAPO III – DIRITTO ALL'USO	
12	Aventi diritto all'uso
13	Ammissione alla tumulazione
14	Divieto di cessione dei diritti d'uso
CAPO IV – MANUTENZIONE	
15	Autorizzazione ad eseguire i lavori
16	Doveri in ordine alla manutenzione
CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
17	Rinnovo delle concessioni
CAPO VI - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	
18	Rinuncia a concessione.
19	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI AREE CIMITERIALI, DI LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI.**

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del Regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali, di cappelle, di loculi e di cellette cimiteriali
3	Aree cimiteriali, cappelle, loculi e cellette cimiteriali soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Modalità di concessione
10	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
11	Concessioni per tumulazioni provvisorie
CAPO III – DIRITTO ALL'USO	
12	Aventi diritto all'uso
13	Ammissione alla tumulazione
14	Divieto di cessione dei diritti d'uso
CAPO IV – MANUTENZIONE	
15	Autorizzazione ad eseguire i lavori
16	Doveri in ordine alla manutenzione
CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
17	Rinnovo delle concessioni
CAPO VI - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	
18	Rinuncia a concessione,
19	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO VII – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

20 Cause di decadenza

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE

21 Censimento delle concessioni in atto

22 Regularizzazione delle concessioni in atto

23 Procedura per la regularizzazione delle concessioni

24 Tenuta degli atti di concessione.

25 Gestione delle sepolture e del cimitero

26 Tenuta e manutenzione del cimitero

CAPO IX – NORME FINALI

27 Individuazione delle unità organizzative

28 Termine per la conclusione dei procedimenti

29 Entrata in vigore

30 Leggi e atti regolamentari

31 Abrogazione di precedenti disposizioni

32 Sanzioni

CAPO I

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati di aree cimiteriali, di loculi e di cellette cimiteriali costruiti direttamente dal Comune.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali, d NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

i loculi e di cellette cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 09 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";

Art. 3 – Aree cimiteriali, loculi e cellette cimiteriali soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento sia i loculi e le cellette di nuova costruzione che quelli già concessi e resi disponibili.

Sono, altresì, soggette alla disciplina del presente Regolamento sia la concessione di aree cimiteriali disponibili e sia quelle già concesse e rese disponibili.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 4 – Limiti alle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali, di loculi e cellette cimiteriali in applicazione del presente Regolamento è limitata:

- a) i cittadini naturali del Comune di Barete ed ivi residenti;
- b) i cittadini naturali del Comune di Barete ed ivi residenti solo in passato per almeno 5 anni;
- c) i cittadini residenti nel Comune di Barete;
- d) i cittadini che hanno continuativamente avuto per 25 anni la residenza nel Comune di Barete (anche se non naturali e non più residenti al momento della richiesta di concessione);
- e) il coniuge di uno dei soggetti di cui alle lett. a,b,c e d;

- f) i parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado dei soggetti di cui alla lett. a,b,c,e d;

Art. 5 – Divieti di concessione.

Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- c) in particolare la concessione di un'area è vincolata alla costruzione di un'edicola funeraria con non più di dieci loculi;

Il diniego, a norma del precedente comma, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

Esso sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 – Programmazione delle concessioni.

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi e delle cellette cimiteriali da dare in concessione.

CAPO II
PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 – Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda in regola con il bollo, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Municipale ed è stipulato successivamente all'assegnazione del manufatto da parte del competente Responsabile del Servizio.

Art. 8 – Durata delle concessioni.

Le concessioni dei loculi e delle cellette cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 (cinquanta).

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove).

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di richiesta di concessione presentata al protocollo generale, dell'Ente, di avvio dell'istruttoria.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune, mentre, nel caso di concessione di aree cimiteriali, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale

Art. 9 – Modalità di concessione.

La concessione di aree cimiteriali è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4 .

Tra le aree disponibili che il Comune mette a disposizione il richiedente può effettuare la scelta.

I lavori di costruzione delle cappelle deve avvenire entro un anno dalla concessione e i lavori di costruzione devono avere la durata massima di due anni.

All'inizio delle concessioni di un loculario, dopo il certificato di regolare esecuzione del manufatto, la Giunta determina i loculi che devono rimanere a disposizione per tumulare salme prive di loculo o per tumulazioni provvisorie. In ogni caso il numero dei loculi da destinare a ciò non deve essere inferiore al 10% dei loculi disponibili. Il restante 90% può essere concesso ai singoli richiedenti con le modalità del presente regolamento e con l'eventuale scelta che deve essere dichiarata nella domanda.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di realizzazione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di loculi e cellette cimiteriali.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, in via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal precedente comma, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, anche prima dell'approvazione del progetto tecnico di realizzazione, all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di loculi e cellette cimiteriali

All'atto della concessione il richiedente prenotato verserà la differenza tra quello versato e il costo del loculo.

Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui ai commi precedenti.

Art. 10 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della concessione .

La Giunta Municipale determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, la tariffa di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali in vigore nell'anno.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 11 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che sono concessionari di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di un loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per coloro che, in via d'urgenza, in mancanza di disponibilità di loculi per le motivazioni di cui alla lett. c, hanno ottenuto la concessione temporanea di un loculo.

La durata del deposito provvisorio è fissata fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi.

Il canone di utilizzo è determinato dalla Giunta Municipale contestualmente al costo dei loculari e con la stessa cadenza temporale.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al 50% della tariffa di concessione.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi di deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario nelle cellette cimiteriali.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 12 – Aventi diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona indicata nella richiesta di concessione dal concessionario e alla persona del concessionario stesso per le fattispecie previste dall'art.9.

Nelle domanda deve essere indicato la persona che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso del loculo o celletta cimiteriale, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile; parimenti con la concessione dell'area cimiteriale il Comune conferisce solo il diritto di uso che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare.

Il loculo, una volta estumulata la salma che l'occupava, se il concessionario non chiede il rinnovo della concessione ritorna al patrimonio comunale.

Art. 14 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 15 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale, rilasciata in conformità alle norme edilizie vigenti.

Nessuna sepoltura privata può essere realizzata all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione".

Troveranno sempre applicazione le speciali norme approvate e stabilite, nelle forme previste dalla legge e dal Comune.

Art. 16 – Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori di loculi, cellette o cappelle cimiteriali costruite dal privato sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria e alla realizzazione di eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi. E' vietato effettuare lavori senza autorizzazione o che cambiare l'aspetto iniziale del loculario o della cappella.

E' vietato cambiare la pietra tombale. In caso di rottura il concessionario deve provvedere a rimettere una pietra dello stesso colore e tipo di quella di prima e cioè di quella iniziale.

I loculi e le cellette cimiteriali costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- la parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente articolo, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'Ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda, in regola con il bollo, al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Ufficio, con provvedimento motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) – potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) – dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Il rinnovo delle concessioni avverrà alle condizioni stabilite dal comune.

CAPO VI RINUNCE

Art. 18 - Rinuncia a concessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di un loculo quando lo stesso non è stato occupato da salma o quando, essendo stata occupato, la salma sia

trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa di acquisto del loculo se la rinuncia avviene entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa di acquisto del loculo se la rinuncia avviene entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa di acquisto del loculo se la rinuncia avviene tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa di acquisto del loculo se la rinuncia avviene tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa di acquisto del loculo se la rinuncia avviene tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

E' concessa la facoltà agli aventi titolo di concessioni di loculi di indicare il nuovo concessionario del loculo stesso.

Il concessionario indicato pagherà la tariffa stabilita dal comune.

E' concessa la facoltà, agli aventi titolo di concessione di loculi da oltre cinquant'anni, di concordare con l'amministrazione comunale, resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura del 90% della tariffa di acquisto della concessione dell'area da parte del Comune.

Ai concessionari è altresì riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto in cambio della rinuncia alla concessione in atto, l'assegnazione di una celletta per la tumulazione dei resti mortali.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 19 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 1, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti oltre alle eventuali restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel parte del Ufficio Tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Nel caso di rinuncia alla concessione di un'area cimiteriale, il titolare può indicare il nuovo acquirente.

Al titolare che rinuncia al lotto del cimiteriale spetta un rimborso pari al 90% della somma di acquisto.

Il nuovo acquirente pagherà la somma in vigore all'atto del subentro.

Ai concessionari è altresì riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un'equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da concessionario. Nel caso che sull'area cimiteriale ci sia un manufatto, la valutazione del manufatto può essere trattata in un rapporto tra il concessionario precedente e quello che subentra.

La tariffa di acquisto dell'area cimiteriale è quella in vigore alla data della nuova concessione.

CAPO VII DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 20 – Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- b) per le aree cimiteriali nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe.

La dichiarazione di decadenza, preceduta sempre da diffida ad adempiere entro un ragionevole termine, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio. Esso sarà notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme di legge.

Con lo stesso provvedimento sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio Sanitario della A.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente comma dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 21 – Censimento delle concessioni in atto.

Entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta delle concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "Registro – Scadenziario delle concessioni di cappelle, di loculi e di cellette cimiteriali";

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 22 – Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

In particolare la regolarizzazione delle richieste di concessione di aree cimiteriali in atto, avverrà, previa verifica dei requisiti dei richiedenti di cui all'art. 4, mediate istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico al protocollo del comune.

A tal fine, l'Ufficio tecnico comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione.

Art. 23 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda in regola con il bollo, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di concessione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificante il possesso del loculo o della celletta.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 24- Tenuta degli atti di concessione.

Per la tenuta delle concessioni sarà fatta una cartella nella quale vengono raccolte le cartelline contenenti le singole concessioni.

Ogni cartellina dovrà contenere la domanda, copia delle delibera di concessione, copia del contratto o della scrittura privata, indicazione del responsabile e nome della salma. Le cartelline verranno raccolte per anno di concessione in modo da poter individuare facilmente le scadenze.

Art. 25-Gestione delle sepolture e del cimitero

Per la gestione delle sepolture si dovranno tenere due registri nei quali vengono riportate le sepolture effettuate e i vari spostamenti.

Un registro è tenuto dal responsabile del cimitero, l'altro sarà tenuto dall'addetto allo stato civile.

Allegati ai due registri si dovrà creare una planimetria di tutto il cimitero in modo che si possa facilmente individuare il luogo in cui è sepolta una salma dagli atti d'ufficio.

E' vietato eseguire qualsiasi intervento nel cimitero senza la presenza del responsabile e della relativa autorizzazione.

Art. 26-Tenuta e manutenzione del cimitero

Il responsabile del cimitero è tenuto a mantenere il cimitero in modo decoroso .

E' tenuto a segnalare agli uffici qualsiasi infrazione o non rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

**CAPO IX
NORME FINALI**

Art. 27- Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07 agosto 1990, n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Numero d'ordine	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNTA' ORGANIZZATIVA
1	Concessione di loculi	Amministrativo	<u>Ufficio Amministrativo</u>
2	Concessione di cellette	Amministrativo	<u>Ufficio Amministrativo</u>
3	Concessione di aree cimiteriali	Area tecnica e tecnico-manutentiva Servizio 3° Tecnico e tecnico-manutentivo	<u>Ufficio Tecnico</u>

Art. 28 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento vengono fissati come dal seguente prospetto:

Numero D'ordine	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree cimiteriali, cappelle, loculi e cellette cimiteriali	30
2	Autorizzazioni per eseguire lavori	60

Art. 29 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di adozione.

Art. 30 – Leggi e atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio Decreto 09 luglio 1939, n°1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;